



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 76 del 27/12/2018

Seduta n. 8

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: IMU 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SENATORE MARIA TERESA	X		10	MANZATO ALIDA	X	
2	BARBISAN LEONARDO	X		11	MASCARIN GASTONE	X	
3	BARRO GIORGIO	X		12	MORO CRISTIAN	X	
4	DRIGO ADRIANO	X		13	PIZZOLITTO VITTORINA	X	
5	DRIGO IRINA	X		14	TERENZI MARCO	X	
6	FAGOTTO CLAUDIO	X		15	ZANCO ENRICO	X	
7	FOGLIA RAFFAELE	X		16	ZANIN ROBERTO		X
8	FURLANIS MARISA	X		17	ZANUTTO ALESSANDRA	X	
9	GRADINI LUCIANO		X				

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori: TOFFOLO LUIGI, MORSANUTO ANGELO, BRAVO BERTILLA, GERONAZZO LUIGI.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il Sig. Gastone Mascarin nella veste di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BARBISAN LEONARDO, DRIGO ADRIANO, MORO CRISTIAN, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: IMU 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito dal 01.01.2014 la IUC – imposta unica comunale;
- essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- in questa sede si procede all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'IMU mentre con separati ed appositi atti deliberativi in pari data il Consiglio Comunale procederà ad approvare le aliquote relative alla TASI e le tariffe relative alla TARI ;
- l'art 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, la cui applicazione è stata resa definitiva e non più sperimentale dalla legge n° 147/2013;
- la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011 recante *'Disposizioni in materia di federalismo fiscale'* e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;
- la disciplina originaria dell'IMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti, tra i quali il d.l. n° 102/2013 convertito dalla legge n° 124/2013, modifiche poi in parte consacrate nella legge di stabilità 2014, art. 1 commi 707 e seguenti;
- nuove importanti modifiche alla disciplina dell'imposta sono contenute nella legge n° 208 del 2015, legge di stabilità per il 2016;
- l'art. 1 comma 702 della legge n° 147/2013 conferma la potestà regolamentare dei Comuni di cui all'art. 52 del d.l. n° 446/1997;
- con deliberazione del C.C. n° 8/2013 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU qui integralmente richiamato;

Viste la Risoluzione n° 1 del MEF e la Circolare n° 2/E dell'Agenzia delle Entrate;

Rilevato che :

- ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. n° 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 9 D.Lgs. n° 23/2011;
- il presupposto d'imposta dell'IMU è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze siccome indicata nell'art. 13 comma 2 D.Lgs. n° 201/2011;
- dopo le leggi di stabilità 2014 e 2016, l'IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi :
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La legge di stabilità 2016 ha esteso l'esclusione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture 22.04.2008;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'esenzione opera dal 01 luglio 2013;
 - f) fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - g) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. n° 99/2004 iscritti nella previdenza agricola;
- i Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 siccome modificato dal d.l. n° 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - l'art. 4 comma 3 lett. a) della legge di stabilità 2016 stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in presenza di determinate condizioni;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis, così come modificato dalla l.n. 147/2013 sono esenti dal 01.01.2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.L. n° 201/2011, convertito dalla legge n° 214/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998 l'imposta è ridotta al 75%;
 - la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n° 201/2011. Dal 01.01.2013 il moltiplicatore per i fabbricati D passa da 60 a 65;

Considerato che :

- l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 %. Il Comune può variarla in aumento o in diminuzione sino a tre punti percentuali;
- per l'abitazione principale ancora assoggettata all'imposta l'aliquota base è pari allo 0,4%. Il Comune può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota prevista per l'abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta ancora dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono alloggi sociali, si applica la detrazione d'imposta (art. 1 comma 707 legge di stabilità 2014);
- anche per l'anno 2019 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

Rilevato che, in base all'attuale quadro normativo (ovvero quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, non essendo ancora stata approvata quella relativa al 2019), viene meno la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali prevista dalla legge di stabilità n° 208/2015 all'art. 1 comma 26, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica (sospensione che, comunque, non si applicava alla tassa sui rifiuti) ;

Ritenuto, comunque di non prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali e di confermare, dunque, per l'anno 2019, le seguenti misure di aliquote, detrazioni e precisazioni:

- **0,4 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate** all'Imposta ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali **A1-A8 e A9** e relative pertinenze;
- **0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- **0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;**
- Nel caso dei fabbricati D l'imposta calcolata ad aliquota base (0,76%) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- **detrazione di € 200,00** per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 e relative pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- **detrazione di € 250,00** per le abitazioni principali ancora assoggettate ad IMU (cat. A1-A8 e A9) e relative pertinenze in base ai requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. La presentazione della richiesta di agevolazione corredata dal nuovo ISEE deve avvenire entro il 31 dicembre 2019;
- **assimilazione all'abitazione principale** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 8/2013 dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da IMU per il 2019:

abitazione principale al netto della detrazione	€	26.587,59
terreni agricoli	€	508.552,26
aree	€	759.141,98

fabbricati gruppo D - quota comune	€ 559.481,65
altri fabbricati	€ 4.267.190,25
TOTALE	€ 6.120.953,74

Dato atto che l'importo qui indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

Richiamata, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i criteri ed i valori per le aree edificabili stabiliti nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 17/2015;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n° 448/2001 e l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni IMU.

Atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Dato atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

Sentita in merito la 3^a Commissione Consiliare "*Bilancio, Pianificazione Finanziaria, Innovazione e Progettazione, Contributi Comunitari*" nella seduta del 19.12.2018;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione ;
2. di confermare le seguenti aliquote, detrazioni, riduzioni e precisazioni dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2019 :
 - **0,4 %** aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 e relative pertinenze;
 - **0,4%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
 - **0,98%** aliquota per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;
 - Nel caso dei fabbricati D l'imposta calcolata ad aliquota base (0,76%) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;

- **detrazione di € 200,00** per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta (A1, A8 e A9) e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- **detrazione di € 250,00** per le abitazioni principali ancora assoggettate ad IMU (cat. A1-A8 e A9) e relative pertinenze in base ai requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. La presentazione della richiesta di agevolazione corredata dal nuovo ISEE deve avvenire entro il 31 dicembre 2019;
- **assimilazione all'abitazione principale** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 8/2013 dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **esclusione dall'IMU** delle seguenti ipotesi :
 - a. unità immobiliari adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
 - b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La legge di stabilità 2016 ha esteso l'esclusione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture 22.04.2008;
 - d. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'esenzione opera dal 01 luglio 2013;
 - f. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - g. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h. fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - i. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori agricoli e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. n° 99/2004 iscritti nella previdenza agricola (art. 4 comma comma 3 lett. a) ;
- **riduzione del 50% della base imponibile** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9 , concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. I soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti nella dichiarazione di variazione da presentarsi nei termini di legge;

- **esclusione nella determinazione delle rendite catastali** degli immobili censibili nelle categorie dei gruppi D e E di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (art. 4 comma 9) e possibilità di procedere al riaccatastamento con efficacia dal 1 gennaio 2016 se effettuato entro il 15 giugno 2016;
 - **applicazione agli immobili locati** a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998 dell'aliquota ridotta al 75%;
3. di richiamare, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i criteri ed i valori per le aree edificabili stabiliti nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 17/2015;
 4. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portogruaro per l'IMU 2019 ammonta ad € 6.120.953,74 salvo modifiche normative;
 5. di dare atto che l'importo qui indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni (pari a € 1.049.557,20);
 6. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
 7. di dare atto che verrà data esecuzione all'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni IMU secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
 8. di dare atto che a norma dell'art. 1 comma 10 lett. e) della legge di stabilità 2016 il termine ultimo per l'invio delle delibere IMU e TASI ai fini della pubblicazione è fissato al 14 ottobre per la pubblicazione entro il 28 ottobre;
 9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
 10. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Il Presidente della 3^a Commissione Consiliare Zanco Enrico introduce l'argomento;

Rientra il consigliere Zanin (presenti 16);

Interviene il consigliere Drigo Adriano e risponde l'Assessore Bravo;

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, tutti gli interventi della seduta consiliare sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico.

Il dibattito del presente punto all'ordine del giorno, integralmente registrato in formato audio-digitale, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Con voti palesemente espressi per alzata di mano

Presenti: 16

assenti : 1 (Gradini)

votanti : 15

favorevoli: 10

contrari : 5 (Terenzi, Drigo Irina, Pizzolitto, Zanin, Manzato)

astenuiti : 1 (Fagotto)

La proposta di deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione effettuata mediante alzata di mano:

Presenti: 16

assenti : 1 (Gradini)

votanti : 15

favorevoli: 10

contrari : 5 (Terenzi, Drigo Irina, Pizzolitto, Zanin, Manzato)

astenuiti : 1 (Fagotto)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gastone Mascarin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)